

ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA

LORO SEDI

Circolare nr. 81 -16

Trento, 17 novembre 2016

Chiarimento ANAC sui soggetti interessati dalle cause di esclusione del nuovo Codice appalti (art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016).

Con proprio **comunicato del 26 ottobre 2016** (vedi allegato) , l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con alcune indicazioni utili per l'individuazione dei **soggetti cui si riferiscono le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del nuovo Codice appalti.**

Il nuovo Codice, infatti, prevede (art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 - vedi allegato) l'esclusione nel caso di condanne per uno dei seguenti reati: **delitti legati alla partecipazione ad organizzazioni criminali, frode, corruzione, concussione, turbativa d'asta, riciclaggio, delitti con finalità di terrorismo, sfruttamento del lavoro minorile, delitti da cui deriva l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.**

Al riguardo l'ANAC ha precisato che i soggetti interessati da tale causa di esclusione sono:

- i membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (es. **Presidente del C.d.A., Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività** ma che per tali attività **conferisca poteri di rappresentanza**);
- i **membri del collegio sindacale**;
- i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo intendendosi per tali soggetti coloro che, anche se non rientranti negli organi sociali di amministrazione e controllo, risultano comunque muniti di poteri di rappresentanza (es. **istitori e procuratori ad negotia**), di direzione (es. **dipendenti o professionisti ai quali sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa**) o di controllo (es. **revisore contabile o Organismo di vigilanza di cui al modello 231**).

Con riferimento invece alla **causa di esclusione** legata all'ambito "**antimafia**" (art. 80 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 – vedi allegato), l'ANAC ha chiarito che questa è da riferirsi agli **stessi soggetti sottoposti alla verifica antimafia** ai sensi della normativa specifica di settore (art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011).

Il Comunicato ANAC, pur risultando utile, non risolve i numerosi problemi legati all'interpretazione del citato articolo del nuovo Codice. L'Authority tuttavia prevede la futura adozione di un'apposita Linea guida più ampia della quale non mancheremo di darvi notizia.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

Allegato: Comunicato Presidente ANAC 26 ottobre 2016 Testo art. 80 D. Lgs. n. 50/2016

